REGOLAMENTO (CEE) N. 248/93 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1993

relativo alla distribuzione gratuita di mele ritirate dal mercato alla città di San Pietroburgo (Russia)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3196/92 del Consiglio, del 27 ottobre 1992, relativo alla distribuzione gratuita, fuori della Comunità, di prodotti ortofrutticoli ritirati dal mercato (1), in particolare l'articolo 2, secondo comma,

considerando che il raccolto comunitario di mele della campagna 1992/93 è particolarmente abbondante, il che ha comportato il ritiro di ingenti quantitativi dal mercato, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92 (3);

considerando che, date le gravi difficoltà di approvvigionamento in cui versa attualmente la città di San Pietroburgo (Russia), è giustificato mettere a disposizione delle competenti autorità locali alcuni quantitativi di mele ritirati dal mercato ai fini della loro distribuzione gratuita in tale città;

considerando che per la distribuzione gratuita di mele ritirate dal mercato, le spese di cernita, di imballaggio e di trasporto possono essere finanziate in applicazione del regolamento (CEE) n. 2103/90 della Commissione, del 23 luglio 1990, che stabilisce le condizioni relative all'assunzione in carico delle spese di cernita e di imballaggio connesse alla distribuzione gratuita di mele e di agrumi (4), del regolamento (CEE) n. 3587/86 della Commissione, del 20 novembre 1986, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3463/92 (6), e del regolamento (CEE) n. 2276/92 della Commissione, del 4 agosto 1992, recante modalità di applicazione dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (7);

considerando che è opportuno rammentare che fuori del territorio degli Stati membri le spese di trasporto dei prodotti considerati sono a carico delle associazioni di beneficenza che effettuano la distribuzione;

considerando che è opportuno che la Commissione sia informata sull'andamento delle operazioni di distribuzione di mele;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle condizioni stabilite dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3196/92, nel corso della campagna 1992/93 possono essere messe a disposizione delle associazioni di beneficenza riconosciute dagli Stati membri, in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2103/90, alcuni quantitativi di mele da tavola di origine comunitaria, ritirati dal mercato a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72, ai fini della loro distribuzione gratuita alla popolazione della città di San Pietroburgo (Russia).

Articolo 2

Alle operazioni di distribuzione gratuita di cui all'articolo 1 si applicano, all'interno del territorio degli Stati membri, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2103/90, dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3587/86 e del regolamento (CEE) n. 2276/92.

Articolo 3

Gli Stati membri accertano, presso le associazioni di beneficenza riconosciute, che i prodotti siano ceduti gratuitamente ad enti o collettività ai fini della loro distribuzione ai destinatari.

Articolo 4

Entro il 30 giugno 1993 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi distribuiti in esecuzione del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 317 del 31. 10. 1992, pag. 90.
(2) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.
(4) GU n. L 191 del 24. 7. 1990, pag. 19.
(5) GU n. L 334 del 27. 11. 1986, pag. 1.
(6) GU n. L 350 dell'1. 12. 1992, pag. 66.
(7) GU n. L 220 del 5. 8. 1992, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione